

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI UDINE IN QUALITA' DI ENTE  
GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE  
"FRIULI CENTRALE" ED IL CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICO  
PEDAGOGICA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PERSONALIZZATI  
PROPEDEUTICI ALL'INTEGRAZIONE LAVORATIVA - TIROCINIO DI  
FORMAZIONE IN SITUAZIONE/CONOSCENZA E TIROCINIO DI FORMAZIONE IN  
SITUAZIONE/COSTRUZIONE COMPATIBILITÀ – E DEI PROGETTI PER  
L'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITA'**

Con la presente scrittura, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge:

**TRA**

Il Comune di Udine, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale", rappresentato dalla dott.ssa Nicoletta STRADI, nata a Gorizia (GO), il 03/09/1962, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale" - domiciliata per la carica presso il Comune di Udine in Via Lionello, n. 1 (C.F. e P. IVA 00168650307), di seguito indicato come Ente Gestore

**E**

il Consorzio per l'Assistenza Medico Psico-Pedagogica, rappresentato dal dott. Roberto ORLICH, nato a Trieste il 24/06/1959, nella sua qualità di Direttore del Consorzio per l'Assistenza Medico Psico-Pedagogica e domiciliato per la carica presso la Sede legale sita in Cervignano del Friuli (UD), via Sarcinelli, n. 113 (C.F. e P. IVA n. 00662840305), di seguito indicato come CAMPP,

**PREMESSO che:**

**la Legge 5 febbraio 1992, n.104** "Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", riconosce quali finalità principali della Repubblica Italiana quelle di:

- a) garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b) prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- c) perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
- d) predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata,
- e) definisce persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;

**la Legge 12 marzo 1999, n. 68** "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

**la Legge 8 novembre 2000, n. 328** "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", nell'assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovendo interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, che prevengano, eliminino o riducano le

condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, inserisce all'interno di tale sistema gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro;

**la Legge Regionale 25 settembre 1996, n. 41** “Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>”:

1. attribuisce al Servizio di Integrazione Lavorativa (SIL) il compito di promuovere e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso l'utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all'integrazione lavorativa;
2. individua nella Giunta Regionale l'organo competente a definire con apposito progetto obiettivo le modalità organizzative del Servizio di integrazione lavorativa;
3. stabilisce che la Regione sostenga l'utilizzo degli strumenti già previsti dalla D.G.R. 196/2006;

**la Legge Regionale 9 agosto 2005, n. 18** “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” definisce il sistema dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone disabili, colloca gli interventi per la loro occupazione all'interno delle politiche del lavoro rivolte alla generalità della popolazione e sostiene l'inserimento, l'integrazione lavorativa e l'autoimprenditorialità attraverso servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi;

**la Giunta Regionale con propria delibera n.196 del 10.02.2006**, ai sensi dell'art.14 bis, della L.R. 41/1996, ha approvato il “Progetto Obiettivo – Modalità organizzative dei servizi di integrazione lavorativa (SIL), dei progetti propedeutici all'integrazione lavorativa e per l'inserimento socio-lavorativo”, che attribuisce alle Amministrazioni Comunali le funzioni di programmazione locale, coordinamento e attuazione degli interventi per sostenere l'inclusione sociale e l'integrazione lavorativa delle persone disabili ed individua nel Servizio di Integrazione Lavorativa (SIL) l'organo deputato a promuovere e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso l'utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all'integrazione lavorativa e percorsi di inserimento socio assistenziale;

**la Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6** “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, in conformità ai principi della Costituzione e della Legge 8 novembre 2000, n. 328, rende effettivi i diritti di cittadinanza sociale attraverso la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione individuali e familiari;

**l'art. 1 della Convenzione istitutiva del SSC Friuli Centrale 01.01.2020-31.12.2004**, sottoscritta dai Sindaci in data 28/02/2020, in cui si prevede che i Comuni dell'ambito territoriale del “Friuli Centrale”, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, esercitano in forma associata le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, tra cui la gestione dei servizi, interventi e prestazioni del sistema integrato compresi quelli per i quali la gestione associata è prevista da singole normative di settore, secondo quanto previsto dall'allegato A); nonché tra i servizi ed interventi riportati nell'allegato A), sono altresì inclusi al punto 8.2, lett e) i servizi, interventi e progetti per specifici target - disabilità e non autosufficienza garantendo tra gli altri i servizi di integrazione lavorativa (S.I.L.);

**il Consiglio di Amministrazione del CAMPP:**

- con deliberazione n. 42 del 10 novembre 2014, ha approvato le nuove “Linee Guida per

l'accesso al Servizio Integrazione Lavorativa" che disciplinano il possesso dei requisiti oggettivi e la valutazione da parte dell'Equipe del SIL per l'ammissione al Servizio – che recepiscono l'art. 4 del Regolamento Regionale "Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 14 ter della L.R. 41/1996";

- con deliberazione n. 26 del 29/07/2015 ha approvato il testo vigente del "Regolamento per l'ammissione e la dimissione degli utenti dei servizi del CAMPP";
- con deliberazione annuale provvede a determinare il numero massimo di progetti erogabili, in linea ed economicamente sostenibile rispetto alla somma derivante dal contributo ex art. 14 L.R. 41/96 ed approvare la redistribuzione tra gli Ambiti Distrettuali del territorio della Provincia di Udine, con la sola eccezione di quello di San Daniele del Friuli, del numero massimo di cui al punto precedente, calcolato mediante utilizzo, in analogia ai parametri adottati dalla Regione per la redistribuzione del contributo agli Enti Gestori, della proporzione "50% in base al numero di progetti effettivi attivati nell'anno precedente" e "50% in base alla popolazione residente nel territorio di riferimento".

**il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale" con determinazione n.1121 del 08/09/2020** ha approvato il "Protocollo operativo per la presa in carico integrata tra SSC, ASUFC e CAMPP, volto alla realizzazione dei progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa e di progetti per l'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili – triennio 2020/2022", e che lo stesso è stato sottoscritto dalle parti per la durata di un triennio, con decorrenza dal giorno della sottoscrizione di tutti i soggetti coinvolti, e di ritenerlo tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni, salvo eventuali aggiornamento e/o modifiche che si rendessero necessari previa richiesta dalle parti, come previsto dall'art.6 del protocollo stesso;

**la legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia)**, la cui entrata in vigore il 01.01.2023 ha determinato, a norma dell'articolo 28, l'abrogazione, salvo specifiche ultrattività, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>);

**l'articolo 17 della LR 16/2022**, stabilisce che:

- al comma 1 "la Regione aggiorna e ridefinisce le competenze dei soggetti coinvolti nell'erogazione degli interventi a favore delle persone con disabilità. A tale scopo, ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore, dal 1° gennaio 2024, la titolarità dei servizi e degli interventi in essere, in quanto riconducibili ai livelli essenziali di assistenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo, è attribuita alle Aziende sanitarie regionali";
- al comma 2 le Aziende sanitarie regionali e la Conferenza dei Sindaci, con il coinvolgimento degli enti e soggetti gestori dei servizi per la disabilità, nell'ambito di specifico atto di intesa, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge regionale 22/2019, da definirsi entro il termine il 1 gennaio 2024, identificano le modalità di attuazione relative al passaggio di competenze, che deve necessariamente concludersi entro il 31 dicembre 2024, garantendo, in ogni caso, la continuità dei servizi in essere, anche attraverso la valorizzazione e l'innovazione, da parte della Aziende sanitarie regionali, delle forme gestionali esistenti;

**l'articolo 19 della medesima legge regionale**, prevede:

- al comma 1, che le Aziende sanitarie regionali, anche su delega dei Comuni per le prestazioni a non elevata integrazione sociosanitaria, strutturano al loro interno i Servizi di integrazione lavorativa (SIL), quali soggetti parte del sistema sociosanitario per la disabilità";

**l'articolo 29 della medesima legge stabilisce:**

- al comma 1 che “al fine di garantire la continuità dei servizi, degli interventi e dei finanziamenti attraverso un graduale processo di transizione, fino al completamento del riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, di cui al Titolo III, Capo II, continuano ad applicarsi le modalità operative e le linee di finanziamento previste dalla legge regionale 41/1996”;

**la deliberazione di Giunta regionale n.1690 del 30.10.2023** ha ad oggetto L.R. 16/2022, art.18, comma 2. Atto di indirizzo recante le indicazioni per la nuova configurazione dei servizi e per il conseguente adeguamento degli atti aziendali. Approvazione definitiva;

**la deliberazione di Giunta regionale n. 1691 del 30.10.2023** ha ad oggetto “L.R. 16/22, art 17. Prime indicazioni operative inerenti l’organizzazione e la gestione del processo di transizione al nuovo assetto istituzionale e organizzativo degli interventi a favore delle persone con disabilità. Approvazione definitiva.” volta a fornire agli attori coinvolti le indicazioni sull’organizzazione e sulla gestione del processo di transizione al nuovo assetto istituzionale ed organizzativo, che prevedono in particolare:

- la sottoscrizione di un atto d’intesa entro il 31.12.2023, avente ad oggetto le modalità operative del passaggio di competenze, che fornisca le indicazioni necessarie in particolare sulla gestione del personale, dei patrimoni, delle convenzioni e dei contratti in essere, del finanziamento e dei Servizi di integrazione lavorativa nella fase transitoria;
- la stipula di successive convenzioni volte a regolare i rapporti tra le Aziende sanitarie regionali e i consorzi in quanto enti gestori delegati dai Comuni;
- il mantenimento delle modalità di finanziamento esistenti per tutto l’anno 2024;
- le ricognizioni e gli approfondimenti nell’ambito di cabine regia a livello sia regionale che locale volti alla definizione dei contenuti dell’atto di intesa;

**l’ATTO DI INTESA (articolo 17, comma 2 legge regionale 16/2022) per la definizione delle modalità di attuazione relative al passaggio di competenze degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 17, comma 1 della Legge regionale 16/2022**, in quanto riconducibili ai livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire la continuità dei servizi in essere, stabilisce che

- nelle more del completamento del riordino del sistema sociosanitario in materia di disabilità, al fine di garantire ai cittadini la continuità nell’erogazione dei servizi e degli interventi, siano mantenute le attuali modalità organizzative, operative e di finanziamento, con particolare riguardo:

**a.** al personale impiegato, con specifico riferimento ai rapporti di lavoro in essere al 01.01.2024, e necessario per assicurare il corretto esercizio dei servizi e degli interventi di tipo residenziale, semiresidenziale, terapeutico-riabilitativo e socioriabilitativo finalizzati all’inserimento lavorativo, in quanto riconducibili ai livelli essenziali di assistenza;

**b.** ai beni immobili, mobili e attrezzature, compresi i sistemi informativi, messi a disposizione a qualsiasi titolo a favore degli attuali Enti gestori per la disabilità, finalizzati alla realizzazione dei servizi;

**c.** alle convenzioni e ai contratti in essere relativi alla fornitura di beni e servizi connessi 5 d. all’erogazione dei predetti servizi e interventi; **e.** alle modalità di finanziamento e di compartecipazione come meglio specificate nel punto d) e punto e);

**f.** all’erogazione degli interventi terapeutico riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all’inserimento lavorativo;

**g.** alle modalità di trasporto attinenti alla fruizione dei servizi residenziali e semiresidenziali, quale servizio accessorio agli stessi;

**h.** ai servizi e soluzioni abitative alternative all’istituzionalizzazione (Legge 112/2016 “Dopo di Noi”);

- al fine di garantire la continuità dei servizi e degli interventi in essere nell’area della Bassa

Friulana (territori afferenti al Distretto Agro Aquileiese e al Distretto Riviera Bassa Friulana), il cui ente gestore per la disabilità è il CAMPP, è necessario regolare i rapporti tra ASUFC e il CAMPP con la sottoscrizione di un'apposita convenzione, che preveda specificatamente:

**a.** L'impegno del CAMPP a continuare ad erogare nell'anno 2024, senza soluzione di continuità, i servizi le prestazioni e gli interventi a favore delle persone con disabilità nell'area della Bassa Friulana e il Servizio di integrazione Lavorativa (SIL) per tutto il territorio dell'ASUFC, ad esclusione del territorio del Distretto Collinare di San Daniele del Friuli;

**b.** L'impegno dell'ASUFC a trasferire al CAMPP nell'anno 2024 le risorse finanziarie di provenienza regionale afferenti agli ex finanziamenti della LR 41/1996 (art.14 bis, art. 14 ter, art.20 e art.20 ter) e le risorse aziendali per la continuità dei servizi esistenti (rimborso assistenza infermieristica e Progetto "Nucleo Sorriso");

**c.** L'impegno delle parti ASUFC/CAMPP a supportare il percorso di transizione verso il nuovo modello gestionale secondo le modalità e i termini previsti dalla legge;

- al fine di garantire le attività del SIL, gli Ambiti dei SSC afferenti al territorio ASUFC, ad esclusione dell'Ambito Collinare, rinnoveranno la Convenzione in essere con il CAMPP per l'anno 2024

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'**

1. La presente Convenzione tra il Comune di Udine, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale", di seguito denominato "Ente Gestore" e quindi per conto dei Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Udine, ed il Consorzio per l'Assistenza Medico Psico-Pedagogica, di seguito denominato "C.A.M.P.P.", ha per oggetto la realizzazione dei progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa, tirocinio di formazione in situazione/conoscenza e tirocinio di formazione in situazione/costruzione di compatibilità, e di progetti per l'inserimento socio – lavorativo delle persone con disabilità.

2. La presente Convenzione ha la finalità di promuovere e realizzare gli interventi per sostenere l'inclusione sociale e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, attraverso il Servizio Integrazione Lavorativa che viene collocato nella rete dei servizi preposti alle attività di supporto socio-educativo e alle attività di collocamento mirato, in una logica di sistema integrato.

#### **Art. 2 – DESTINATARI**

1. Destinatari dei progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa e dei progetti per l'inserimento socio – lavorativo, oggetto della presente Convenzione, sono le persone con disabilità definite dall'art. 3, della L. 104/1992, e precisamente coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, residenti ovvero presenti nel territorio del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale", in età lavorativa e in condizione di "disabilità complessa", riferibile prevalentemente a menomazioni fisiche, sensoriali ed intellettive, tali da rendere necessario l'utilizzo di strumenti di mediazione e di supporto.

2. Gli interventi e i servizi di cui alla presente Convenzione, ai sensi dell'art. 4, della L.R. 6/2006, vengono garantiti anche:

- ai cittadini italiani temporaneamente presenti nel territorio dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale";
- agli stranieri legalmente soggiornanti ai sensi del D. Lgs. 286/1998;
- ai richiedenti asilo, ai rifugiati e agli apolidi;

- alle donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
3. La definizione di “disabilità complessa” di cui al comma 1, del presente articolo, richiede la compresenza nella persona con disabilità dei seguenti elementi:
- “debolezza” che riguarda le caratteristiche cliniche e di personalità del soggetto disabile e, in particolare, il livello di maturità relazionale, le capacità di introiezione del ruolo lavorativo alla rappresentazione e al significato attribuito al lavoro;
  - “distanza” che riguarda il grado di competenza professionale che la persona disabile possiede, ed è valutabile attraverso il volume di conoscenze teorico/pratiche effettivamente dominate. Il grado di “distanza” dal lavoro indica la necessità di eventuali percorsi addestrativi/formativi.
4. Ai sensi dell’art. 5, commi 13, 14, 15, 16 e 17 del Regolamento Interno del CAMPP per l’Ammissione e la Dimissione di utenti dai Servizi dell’Ente:
- a. il numero massimo di progetti realizzabili durante l’anno, approvato annualmente con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà essere incrementato in funzione e subordinatamente al reperimento di altre forme di copertura economica.
- b. Il SIL procederà alle nuove ammissioni (prese in carico), con le seguenti modalità:
- le segnalazioni pervenute nel primo semestre (gennaio-giugno) dell’anno di riferimento saranno esaminate alla data di presentazione: la persona richiedente potrà essere vista e valutata contestualmente, mentre la sua presa in carico, con eventuale avvio del tirocinio, sarà effettuata, previa garanzia di copertura economica, nel semestre successivo;
  - le segnalazioni pervenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) dell’anno saranno esaminate alla data di presentazione: la persona richiedente potrà essere vista e valutata contestualmente, ma la presa in carico, con eventuale avvio del tirocinio, sarà effettuata, previa garanzia di copertura economica, nel primo semestre dell’anno successivo.
- c. Eventuali dimissioni, intervenute nel corso dell’anno, daranno luogo alla possibilità di un nuovo ingresso anticipato rispetto alle disposizioni contenute nel comma precedente. Verrà dato seguito ad una nuova ammissione, in base all’elenco delle segnalazioni pervenute per ciascun Ambito distrettuale, secondo l’ordine cronologico di arrivo.

### **Art. 3 NUOVI INGRESSI**

1. Qualora il numero dei progetti segnalati dall’Ente Gestore e attivati dal Servizio SIL superi, nel corso dell’anno di riferimento, il numero di casi come determinati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CAMPP, l’attivazione di ulteriori progetti verrà concordata con il SIL medesimo.
2. Il CAMPP si riserva la possibilità di coprire le spese per l’attivazione del progetto ulteriore con le modalità di seguito precisate:
- nel caso, a consuntivo, si verifichino economie che derivano da scostamenti diminutivi degli impieghi rispetto ai contributi erogati dalla Regione, la spesa per l’attivazione dei progetti ulteriori potrà trovare copertura economica a valere sui fondi previsti dall’art. 14 ter L.R. n. 41/1996 e successivi regolamenti;
  - nel caso di completo impiego dei contributi erogati dalla Regione ai sensi dall’art. 14 ter L.R. n. 41/1996 e successivi regolamenti, la spesa per l’attivazione di progetti ulteriori potrà trovare copertura con risorse proprie del CAMPP entro un limite percentuale determinato annualmente dal Consorzio stesso;
3. Il compenso dovuto dall’Ente Gestore per ciascun nuovo progetto di cui al comma 1, oltre all’importo di € 1.100,00 di cui all’art. 12 della presente convenzione, sarà integrato da una delle seguenti variabili:

• attivazione di Borsa Lavoro I.S.L. della durata di 11 mensilità	€ 3.100,00
• attivazione di Borsa Lavoro TFS Costruzione Compatibilità o TFS Conoscenza con orario di 20 ore settimanali per 11 mensilità	€ 2.600,00
• attivazione di Borsa Lavoro TFS Costruzione Compatibilità o TFS Conoscenza con orario di 25 ore settimanali per 11 mensilità	€ 3.100,00

4. Qualora, inoltre, il Servizio Integrazione Lavorativa provveda al rimborso all'utente, fino ad un massimo di € 1.000,00 annui, del costo mensa, del costo trasporto e/o del costo della visita medica effettuata dal medico competente, il compenso di cui al comma 3 potrà subire un ulteriore incremento del medesimo importo rimborsato e con un tetto massimo di € 1.000,00.
5. La spesa derivante, come sopra specificata, dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dall'Ente Gestore

#### **Art. 4 – REQUISITI DI ACCESSO**

1. L'accesso ai progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa e ai progetti per l'inserimento socio – lavorativo, oggetto della presente Convenzione è riservato ai destinatari di cui all'art. 3 della presente Convenzione, in possesso o in fase di acquisizione dei seguenti requisiti:
- a) riconoscimento dell'invalidità civile con una percentuale superiore al 45% con una certificazione corrispondente ad una condizione di particolare difficoltà rispetto al mondo del lavoro, tale da presupporre l'attivazione di strumenti propedeutici all'integrazione lavorativa;
  - b) possesso della relazione conclusiva rilasciata dalla competente "Commissione di accertamento della disabilità" (art.4 L.104/92 come integrato dall'art.1 c.4 L.68/99) e contenente una delle seguenti formule:
    - collocamento mirato con interventi di supporto (servizio di mediazione/ utilizzo di strumenti tecnici)
    - necessita di un percorso formativo propedeutico al collocamento mirato;
    - necessita di inserimento lavorativo socio – assistenziale;
  - c) iscrizione nell'elenco dei disabili di cui all'art.8, comma 2, della L. 12 marzo 1999, n.68.
2. E' esclusa, in ogni caso, l'attivazione di progetti personalizzati propedeutici all'integrazione lavorativa e di progetti per l'inserimento socio – lavorativo, oggetto della presente convenzione, nel caso in cui la Commissione di accertamento della disabilità di cui al precedente comma 1, lettera b), abbia nella relazione conclusiva espresso uno dei seguenti giudizi:
- può essere avviato al lavoro col solo collocamento mirato;
  - non collocabile.

#### **Art. 5 – OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE**

1. L'Ente Gestore, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione locale, coordinamento e attuazione degli interventi per sostenere l'inclusione sociale e l'integrazione lavorativa delle persone disabili, attraverso la presente Convenzione, si impegna a:
- a) collaborare con il C.A.M.P.P. per la realizzazione di interventi a sostegno dell'inclusione sociale e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili;
  - b) nominare un referente dei percorsi a sostegno dell'integrazione lavorativa delle persone disabili oggetto della presente Convenzione;
  - c) segnalare al C.A.M.P.P., per il tramite del referente di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, la presenza di persone disabili di cui all'art. 3 della presente Convenzione, in possesso dei requisiti di cui all'art.5 della presente Convenzione;
  - d) partecipare all'Equipe multidisciplinare per la valutazione congiunta della persona disabile segnalata dal Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale" al C.A.M.P.P.

in merito alla opportunità di attivare percorsi a sostegno dell'integrazione lavorativa delle persone disabili;

e) mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei percorsi a sostegno dell'integrazione lavorativa delle persone disabili oggetto della presente Convenzione.

#### **Art. 6 – OBBLIGHI DEL C.A.M.P.P.**

1. Il C.A.M.P.P. attraverso la presente Convenzione, si impegna a:

- a) collaborare con l'Ente Gestore nella realizzazione degli interventi necessari al sostegno dell'inclusione sociale e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili;
- b) nominare un responsabile del servizio che tenga i rapporti con l'Ente Gestore;
- c) partecipare all'Equipe multidisciplinare per la valutazione congiunta della persona disabile in merito alla opportunità di attivare il progetto personalizzato propedeutico all'integrazione lavorativa o il progetto per l'inserimento socio – lavorativo;
- d) definire, all'interno del progetto di vita della persona disabile, il progetto personalizzato propedeutico all'integrazione lavorativa o il progetto per l'inserimento socio – lavorativo specificandone i tempi di realizzazione, i costi, gli interventi previsti e le modalità di monitoraggio e di valutazione da realizzare condividendolo con le figure professionali coinvolte nell'Equipe multidisciplinare;
- e) condividere il progetto lavorativo con la persona disabile;
- f) impiegare per la realizzazione dei progetti previsti dalla presente Convenzione personale qualificato ed in particolare Tecnici per l'inserimento lavorativo in possesso dei requisiti previsti dal "Progetto Obiettivo – Modalità organizzative dei servizi di integrazione lavorativa (SIL), dei progetti propedeutici all'integrazione lavorativa e per l'inserimento socio-lavorativo" già citato in premessa;
- g) individuare per ogni progetto personalizzato propedeutico all'integrazione lavorativa o per ogni progetto per l'inserimento socio – lavorativo un tecnico per l'inserimento lavorativo con le funzioni di referente del caso che segua la realizzazione del progetto e tenga i rapporti con la persona disabile e con le figure professionali coinvolte nel progetto di vita;
- h) curare i rapporti con la Commissione di Accertamento della disabilità di cui all'art.5, c. 1 lettera b) della presente Convenzione;
- i) corrispondere alla persona disabile inserita nei progetti di cui alla presente Convenzione gli assegni di incentivazione stabiliti legislativamente;
- j) comunicare formalmente all'Ente Gestore la presa in carico della persona disabile segnalata o la conclusione del progetto attivato entro 15 giorni dall'avvio o dal termine dello stesso;
- k) trasmettere annualmente all'Ente Gestore una relazione di sintesi sull'andamento del servizio

#### **Art. 7 – COLLABORAZIONI TRA LE PARTI**

1. In una logica di Sistema integrato di interventi e servizi il CAMPP promuove ulteriori collaborazioni con l'Ente gestore, ed in particolare:

a) il C.A.M.P.P. mette a disposizione gli operatori del SIL per fornire all'Ente Gestore e all'Equipe Multidisciplinare Territoriale un servizio di consulenza finalizzato all'attivazione di azioni comuni e condivise in favore di persone disabili per le quali risulti necessario un approfondimento sulla sostenibilità dell'attivazione di un percorso propedeutico di integrazione lavorativa ai sensi della Legge Regionale n. 41/1996.

Tale consulenza prevede le seguenti azioni:

- condivisione con gli operatori del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale" e dell'Equipe Multidisciplinare Territoriale del progetto di vita delle persone da questi individuate;
- osservazione, da parte degli operatori del SIL, delle esperienze promosse da progetti personalizzati e/o stage scolastico che prevedono una permanenza della persona disabile



all'interno di contesti lavorativi, finalizzata alla raccolta di informazioni utili alla valutazione delle capacità e delle potenzialità rispetto alle richieste del mercato del lavoro;

- promozione di incontri informativi e di confronto destinati alle scuole secondarie superiori e agli enti di formazione professionale aventi come tematica i progetti attivabili al termine del percorso scolastico, con particolare riferimento alle problematiche e difficoltà del mondo del lavoro attuale e alle criticità dell'inclusione lavorativa dei giovani con disabilità.
- organizzazione di iniziative di confronto, informazione e formazione tra gli operatori del SIL e del Servizio Sociale professionale su particolari tematiche, principi o disposizioni, introdotte a livello normativo e/o regolamentare (a titolo di esempio, percorsi progettuali promossi da PNRR o piani regionali per la disabilità o Piani di Zona).
- segnalazione al Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale" e all'Equipe Multidisciplinare Territoriale quelle persone già in carico al SIL per una progettualità afferente alla L.R.18/2005 le quali, terminati i tempi definiti per legge stabiliti dal progetto attivo, non abbiano trovato effettiva collocazione, e si ritenga dunque possano beneficiare di uno strumento di inclusione sociale come l'inserimento socio lavorativo, al fine di non restare del tutto escluse dal mercato del lavoro;

#### **Art. 8 – PAGAMENTI**

1. L'Ente Gestore provvederà a liquidare al C.A.M.P.P., previa acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, il corrispettivo dovuto per l'attività oggetto della presente Convenzione, entro 30 giorni dal ricevimento annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo, delle fatture, qualora le stesse risultino complete di tutti gli elementi di seguito specificati:
2. Le fatture, in esenzione IVA ai sensi dell'art 10, comma 27-bis del D.P.R. n. 633/1972 e munite dell'imposta di bollo (2,00 €) in caso di importo totale superiore ad € 77,47, riporteranno:
  - la dicitura "Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale Friuli Centrale";
  - gli estremi dell'atto di impegno di spesa (anno e numero cronologico della determinazione di impegno di spesa che saranno trasmesse tempestivamente al CAMPP).
3. Si dà atto con la presente convenzione che le parti seguiranno, ciascuna per le proprie competenze, gli adempimenti e procedimenti, le normative vigenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e indicazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

#### **Art. 9 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'ENTE GESTORE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA**

1. Nel caso in cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito ai sensi dell'art.8, comma 1, della presente convenzione, segnali un'inadempienza contributiva relativa alla convenzione medesima, l'Ente Gestore tratterrà dalla liquidazione delle fatture l'importo corrispondente all'inadempienza.
2. L'Ente Gestore provvederà direttamente al pagamento agli enti previdenziali e assicurativi, di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
3. In ogni caso l'Ente Gestore, prima di procedere ai sensi del precedente comma 2, è tenuto a comunicare agli enti previdenziali e assicurativi l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore e quindi al C.A.M.P.P. al fine di consentire l'eventuale rimodulazione di quanto dovuto, ove altra amministrazione abbia in parte colmato i debiti risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.

#### **ART. 10 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'ENTE GESTORE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA**

1. Qualora l'Ente Gestore riscontri un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nella realizzazione della convenzione di cui al presente atto aggiuntivo, inviterà per iscritto il C.A.M.P.P. a provvedere al pagamento delle stesse entro i successivi quindici giorni.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma 1, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'Ente Gestore ha la possibilità di pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al C.A.M.P.P..
3. Nel caso di cui al precedente comma 2, l'Ente Gestore ha l'onere di ottenere, a comprova dell'avvenuto pagamento, quietanza sottoscritta dai lavoratori.
4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ente Gestore provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
- 5.

#### **ART. 11 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO**

1. In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e il C.A.M.P.P. è responsabile del rispetto e/o del controllo dell'adempimento di regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora l'Ente Gestore sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.
2. Il C.A.M.P.P. dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Ente Gestore, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

#### **ART. 12 – COMPENSO**

1. Per l'anno 2023 la quota annuale per lo svolgimento dell'attività per la realizzazione di ogni progetto personalizzato propedeutico all'integrazione lavorativa, sia esso tirocinio di formazione in situazione/conoscenza o tirocinio di formazione in situazione/costruzione di compatibilità, e per la realizzazione di ogni progetto per l'inserimento socio-lavorativo, è quantificata in € 1.100,00 (millecento/00).
2. In caso di ingressi o dimissioni dei destinatari di cui all'art. 3 della presente Convenzione, in corso di mese, il compenso dovrà essere calcolato nelle seguenti modalità.  
Nel caso in cui l'ingresso si verifichi:
  - in una giornata compresa tra il primo giorno ed il giorno quattordici del mese, il compenso verrà erogato per intero;
  - in una giornata compresa tra il giorno quindici e la fine del mese, il compenso non verrà erogato;

nel caso in cui la dimissione si verifichi:

- in una giornata compresa tra il primo giorno ed il giorno quattordici del mese, il compenso non verrà erogato;
- in una giornata compresa tra il giorno quindici e la fine del mese, il compenso verrà erogato per intero.

3. Nel corso del periodo di durata della presente convenzione, le parti si confronteranno per tempo al fine di verificare la sostenibilità finanziaria della stessa, per ogni riflessione e proposta conseguente.

#### **Art. 13 – ASSICURAZIONE**

1. Il rischio per l'esatto adempimento del servizio oggetto della presente Convenzione grava soltanto sul C.A.M.P.P. che, a tal fine, è tenuto a possedere, a propria cura e spese, idonea polizza assicurativa che lo tuteli da eventuali rischi derivanti dall'esercizio dell'attività connessa alle prestazioni effettuate.

#### **Art. 14 – DURATA**

1. La presente Convenzione ha durata dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e potrà essere rinnovata in base a quanto previsto dall'atto di intesa di cui all'art. 17 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16.
2. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente Convenzione prima della scadenza, dovrà comunicarlo a mezzo PEC con un preavviso di almeno due mesi.

#### **ART.15 – INADEMPIENZE E PENALITÀ**

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa o non accurata e comunque tale da subire due valutazioni negative consecutive da parte dell'Ente Gestore, questo provvederà ad inviare formale diffida a mezzo PEC invitando il C.A.M.P.P. ad ovviare a negligenze e inadempienze contestate e ad adottare misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti, presentando entro un termine breve le proprie controdeduzioni.
2. Ove siano accertati casi di inadempimento in una o più clausole della presente Convenzione, salvo che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'Ente Gestore si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Ente Gestore stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
3. La penale verrà trattenuta in sede di liquidazione delle fatture secondo un importo variabile da un minimo di € 50,00.- ad un massimo di € 200,00.-, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento.

#### **ART. 16 – RISOLUZIONE**

1. La reiterata e ingiustificata inadempienza alle clausole contrattuali può comportare la risoluzione anticipata della Convenzione da parte dell'Ente Gestore.
2. La risoluzione della Convenzione sarà comunicata al C.A.M.P.P. con PEC con un preavviso di almeno due mesi.
3. L'eventuale scioglimento anticipato del C.A.M.P.P. o ogni sopravvenuta modificazione del sistema consorziale in atto determinerà la risoluzione immediata della Convenzione.

#### **Art. 17 – FORME DI CONSULTAZIONE**

1. L'Ente Gestore può, in qualsiasi momento, convocare il C.A.M.P.P., per il monitoraggio dell'andamento dell'attività oggetto della presente Convenzione, anche al fine di informare l'Assemblea dei Sindaci di Ambito Territoriale "Friuli centrale".

#### **Art. 18 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 E DELLE ULTERIORI NORMATIVE VIGENTI**

1. Le parti sono autorizzate a trattare i rispettivi dati personali tramite personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari ai soli fini dell'espletamento del servizio di cui trattasi, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
2. I dati dovranno essere conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del Titolare del trattamento;
3. Le parti godono dei diritti di cui all'art. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che le riguardano, il diritto di rettificare, cancellare dati errati, limitare il trattamento nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;
4. Con riferimento al trattamento dei dati dei soggetti fruitori del servizio derivante dalla presente Convenzione l'Ente Gestore, mediante separato accordo, nomina il CAMPP Responsabile del trattamento dei dati personali che tratterà per conto del titolare del trattamento, a soli fini della Convenzione medesima e a beneficio dello stesso titolare, nonché nel rispetto delle normative

tutte vigenti e secondo quanto previsto nell'accordo allegato (Allegato 1).

5. Il CAMPP si impegna ad essere conforme a quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), e in particolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

#### **Art. 19 - CONTROVERSIE**

1. Il Foro di Udine è competente a dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione della presente Convenzione e che non si fossero potute definire in via breve tra le parti contraenti.

#### **Art. 20 – SPESE**

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto saranno a carico del C.A.M.P.P. salvo diversa previsione di Legge.

#### **Art.21 – NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

#### **Art. 22 – REGISTRAZIONE**

1. La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

CONSORZIO PER L' ASSISTENZA  
MEDICO PSICO-PEDAGOGICA  
Il Direttore

Comune di Udine  
S.S.C. dell' Ambito Territoriale "Friuli  
centrale"  
La Dirigente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_